

Cassazione civile sentenza n. 8340/14

Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

---- propone ricorso per cassazione contro l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, che resiste con controricorso, avverso la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie n. 56/2012, notificata il 7.1.2013, che ha respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare della radiazione adottata dalla Commissione Medica dell'OMCeO del 20.5.2011.

Il provvedimento impugnato, premesso che in data 16.6.2010 ----- aveva segnalato che il --- era stato condannato in Tribunale, Corte di appello ed in Cassazione, con ulteriore rinvio in Corte di appello per difetto di motivazione sull'entità della pena e successiva conferma della pena inflitta per i reati di cui all'art. 609 cpv c.p., n. 1, art. 609 ter c.p., n. 2, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, [art. 61 c.p.](#), n. 9; che era stato promosso procedimento disciplinare; che vi erano precedenti pressoché specifici; che l'incolpato aveva dedotto che la condanna definitiva era di anni 2 di cui da espiare anni 1 mesi 11 e giorni 27 di reclusione; che la commissione aveva ritenuto di irrogare la sanzione della radiazione; ciò premesso rigettava il ricorso sul presupposto della regolarità dell'accertamento e della congruità della motivazione. Si denunziano: 1) violazione dei principi e delle regola in tema di motivazione e segnatamente del [D.P.R. n. 221 del 1950](#), art. 41 con riferimento alla sostanziale applicazione dell'art. 42 con la immotivata applicazione della radiazione solo per la intervenuta condanna per violenza sessuale senza valutare le circostanze dedotte dal ricorrente.

Si fa, poi, riferimento alla circostanza, non valutata, della riduzione di pena ed all'erroneo richiamo ad altro episodio. Osserva questa Corte Suprema:

E' stato pacificamente accertato e non è contestato che il ricorrente è stato condannato in via definitiva per abusi sessuali commessi nei locali del pronto soccorso ed in qualità di medico di guardia approfittando dello stato confusionale e di torpore della paziente, cui aveva iniettato farmaci.

Con l'unico motivo il ricorrente, dopo essersi dilungato sulla ammissibilità del ricorso, deduce, in primo luogo, che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che in sede di appello, nel giudizio penale, vi era stata una sostanziosa riduzione di pena, in quanto era stata ritenuta sussistente l'attenuante di cui [all'art. 609 c.p.](#), u.c., ed erano state concesse le attenuanti generiche.

Erroneamente, poi, nella decisione impugnata si è fatto riferimento ad una recidiva, quando il giudice penale aveva escluso la continuazione tra i due episodi in relazione ai quali il ricorrente era stato sottoposto (anche) a procedimento disciplinare.

Il ricorso è infondato.

L'errore commesso dalla commissione disciplinare nel riportare la misura della pena inflitta in via definitiva al ricorrente, come ritenuto dalla decisione impugnata, è risultato in concreto irrilevante, essendo stata la radiazione inflitta in considerazione della gravità del reato in sè considerato.

Il fatto che il ricorrente non fosse recidivo specifico ugualmente è stato ritenuto irrilevante in quanto, come risulta dalla decisione impugnata, la radiazione non è stata disposta ai sensi del [D.P.R. n. 221 del 1950](#), art. 42, cioè in relazione a condanna penale, ma ai sensi dell'art. 41, e cioè per avere il medico, con la sua condotta, compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

In ogni caso le censure sono generiche e non autosufficienti.

Si denunciano non meglio precisate violazioni di legge e vizi motivazionali nel mero rinvio alle risultanze del processo penale, deducendo che la sentenza di secondo grado non si limitava ad una riforma in punto di trattamento sanzionatorio bensì stravolgeva in punto di fatto e di diritto quella di primo grado e, pur ammettendo l'efficacia del giudicato, si sostiene che il giudice disciplinare non ha tenuto conto degli elementi indicati dal ----, disattendendo le risultanze del processo penale in ordine alla ritenuta affinità tra i due episodi mentre in sede penale si era esclusa la continuazione ritenendo non sufficiente che a carico dell'imputato si sia proceduto in tempi diversi per più reati della stessa indole in mancanza dell'unicità del disegno criminoso.

Tali deduzioni sono, tuttavia, inidonee a ribaltare la decisione impugnata che ha valorizzato non già l'entità della pena inflitta ma l'accertata responsabilità dei fatti contestati.

Il provvedimento impugnato ha anche evidenziato, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di illegittimità degli automatismi in campo disciplinare, che non era stata applicata la radiazione automatica di cui al [D.P.R. n. 221 del 1950](#), art. 42, bensì quella prevista dall'art. 41, a seguito di apposito procedimento disciplinare e che il ricorrente era già stato condannato per analoghi fatti, in conseguenza dei quali era stato anche sanzionato in sede disciplinare, per cui era congrua la misura della radiazione.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 5200, di cui 5000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014